



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Documento approvato dall'Amministratore Unico di ASTER S.r.l. nella riunione del 12/04/2021 e aggiornato in data 28/03/2024

ELENCO DELLE REVISIONI			
Revisione	Data	Natura delle modifiche	Approvazione
00	12/04/2021	Stesura e prima edizione	Dott. Michele Chiodarelli
01	28/03/2024	Aggiornamento normativo	Dott. Michele Chiodarelli

I.	PREMESSA	3
II.	SCOPO E FINALITÀ DEL MODELLO	3
III.	LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO	3
IV.	DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	3
4.1	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001	3
	4.1.1 RACCORDO CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	4
4.2	LE FATTISPECIE DI REATO DISCIPLINATE DAL DECRETO (CD. "CATALOGO DEI REATI-PRESUPPOSTO").....	5
	PREMESSA	5
	4.2.1 CATEGORIE DI REATI	5
4.3	AUTORI DEL REATO E CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALLA SOCIETÀ "ASTER S.R.L." ...	23
4.4	IL PRESUPPOSTO DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ: EFFETTIVA IMPLEMENTAZIONE DEL MOGC	24
4.5	LE SANZIONI E I DELITTI TENTATI	25
V.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI ASTER S.R.L.	26
5.1	PROFILO DELLA SOCIETÀ ASTER S.R.L. E CENNI STORICI	26
5.2	PREMESSA. LE AZIONI POSTE IN ESSERE DA ASTER S.R.L. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DECRETO - ANALISI A PARTIRE DAL "QUI ED ORA"	26
5.3	LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO	27
5.4	PRINCIPI ISPIRATORI, OBIETTIVI E CARATTERISTICHE SALIENTI DEL MODELLO	27
5.5	STRUTTURA DEL MODELLO	28
5.6	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	29
VI.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E AZIENDALE DI ASTER S.R.L.	29
6.1	BREVE DESCRIZIONE DELLA REALTÀ OPERATIVA: MISSION AZIENDALE E OBIETTIVI (DA CAP. 2 DEL CODICE ETICO) 29	
6.2	IL SISTEMA DI GOVERNANCE DI ASTER S.R.L.	29
6.3	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	30
6.4	L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	31
	6.4.1 SISTEMA SALUTE E SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08	31
	6.4.2 SISTEMA GESTIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI	31
6.5	IL SISTEMA DI GESTIONE E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....	31
6.6	DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELL'ANALISI DEI RISCHI. LE "AREE SENSIBILI"	32
VII.	ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO	32
7.1	CARATTERISTICHE GENERALI E COMPOSIZIONE DELL'ODV.....	32
7.2	COSTITUZIONE, NOMINA, ATTRIBUZIONI E DURATA	33
7.3	INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA	33
7.4	FUNZIONI, POTERI E COMPITI DELL'ODV	34
7.5	REPORTING DELL'ODV VERSO IL VERTICE DELLA SOCIETÀ	34
7.6	FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI VERSO/DA ODV	35
7.7	CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELL'ODV	36
7.8	WHISTLEBLOWING PER LE SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITÀ	36
VIII.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	39
8.1	FORMAZIONE ED INFORMATIVA ALLE PARTI INTERESSATE	39
IX.	VERIFICHE PERIODICHE	39
X.	PARTI INTEGRANTI E ALLEGATI	40

I. PREMESSA

“ASTER Agenzia Servizi al Territorio S.r.l.” (di seguito per brevità denominata ASTER S.r.l.), sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle proprie attività, ha ritenuto conforme e coerente, alle proprie politiche aziendali e ai vincoli normativi nazionali e regionali ai quali è sottoposta come “Società in house providing a totale partecipazione pubblica”, procedere all’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231/01 (di seguito e per brevità denominato MOGC 231 o più semplicemente Modello).

ASTER S.r.l. ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello, non solo consentano di beneficiare dell’esimente previsto dal D.lgs. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati al proprio interno.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l’altro, nella convinzione che il Modello rappresenti un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto di ASTER S.r.l.: gli amministratori, l’organo di controllo, i dirigenti e dipendenti della stessa e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo coinvolti quali ad esempio “clienti”, istituzioni pubbliche, fornitori, partner e collaboratori, affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività in collaborazione ASTER S.r.l. stesso, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Il presente documento corredato di tutti i suoi allegati è parte, pertanto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, adottato da ASTER S.r.l., che vigilerà sull’osservanza delle disposizioni contenute assicurando la trasparenza delle azioni, l’adozione di protocolli di miglioramento ove necessario e di sanzioni in caso di violazione dello stesso. ASTER S.r.l. si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all’esterno, i contenuti del Modello ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo e a richiamare l’esistenza del Modello e il suo carattere vincolante in tutti i rapporti economici instaurati con i terzi destinatari.

II. SCOPO E FINALITÀ DEL MODELLO

Lo scopo del MOGC 231 adottato da ASTER S.r.l. è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di principi, regole e procedure volto a prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/2001; la **finalità** è, quindi, di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, coerente con il concetto di “elusione fraudolenta” previsto dall’art. 6 del Decreto.

III. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di analisi dei processi, in quanto idonei anche come misure di prevenzione dei Reati cd. presupposto e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Oltre a quanto sopra, ai sensi del comma 3, art. 6 del D.lgs. 231/2001, i MOGC possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento e delle linee guida, adottati dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia.

IV. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

4.1 Il Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in esecuzione della delega di cui all’art.11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” per alcune categorie di reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale (cosiddetti “apicali”) e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddette “in posizione subordinata”).

Tale Decreto ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Fino all'introduzione del D.lgs. 231, l'art. 27 della Costituzione - il quale recita che "la responsabilità penale è personale" - impediva che detta responsabilità potesse investire le organizzazioni in quanto persone giuridiche.

Il contenuto dell'art. 27 della Costituzione ha solo impedito che tale decreto potesse qualificare espressamente tale responsabilità come "penale", relegandola così alla qualifica di "responsabilità amministrativa", anche se, nella sostanza, è caratterizzata dall'esistenza di profili di rilievo penale a carico della Società.

La nuova responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il **patrimonio** delle Società che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose. È quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale della Società. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la PA, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Secondo la nuova disciplina, le organizzazioni possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, qualora i reati siano commessi da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo della stessa (*cosiddetti Soggetti Apicali*);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (*cosiddetti Soggetti Subordinati*),

e qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione stessa.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio che risulta a carico di ASTER S.r.l. stessa; viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità di ASTER S.r.l. per colpa, ma l'onere della prova è a carico della pubblica accusa.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un MOGC 231 idoneo a prevenire la realizzazione dei reati considerati. Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un Organismo di controllo interno alla Società (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo (OdV) deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4.1.1 Raccordo con la normativa in materia di prevenzione della corruzione

ASTER S.r.l. quale società di diritto privato che opera secondo il modello del "In house providing", in funzione delle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione, nonché delle successive disposizioni di ANAC, risulta destinatario della normativa in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190 del

6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”); è quindi tenuto alla nomina di un responsabile anticorruzione ed alla stesura ed aggiornamento di un piano di prevenzione della corruzione.

Come auspicato da ANAC, al fine di evitare inutili ridondanze, l’Azienda ha inteso operare nel senso di una integrazione dei modelli di prevenzione pur mantenendo una chiara distinzione e riconoscibilità dei documenti.

4.2 Le fattispecie di reato disciplinate dal Decreto (cd. “Catalogo dei reati-presupposto”)

Premessa

Il legislatore ha inizialmente focalizzato la propria attenzione in relazione ai soli reati contro la pubblica amministrazione e, solo successivamente, è intervenuto a più riprese per rafforzare la normativa nazionale ed adeguarla alle convenzioni internazionali.

La responsabilità dell’ente sussiste unicamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto, come di seguito indicato.

Si sottolinea che nel presente Modello sono state prese in considerazione solo le fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività svolte da ASTER S.r.l.

È in ogni caso demandato ad ASTER S.r.l., il compito di integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati qualora, sulla base delle verifiche periodiche effettuate dall’Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti preposti e in relazione a nuove attività svolte, risulti opportuno procedere in tale direzione.

4.2.1 Categorie di reati

Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art.24 D.lgs. 231/2001).

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l’attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto; invece, nella truffa gli artifizii e i raggiri sono funzionali all’ottenimento del beneficio, il cui ottenimento diventa così illegittimo.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità europea

Tale reato si configura in caso di indebito ottenimento – mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute – di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.

Ad esempio, concretizza la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l’acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l’ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l’attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea.

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere; le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta della società che nella stipula/esecuzione di contratti con Regioni ed altri Enti Pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;

finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;

mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;

altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Esempio: predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi per i dipendenti, ecc.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate, le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS. Si pensi quindi alle organizzazioni che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali con lo Stato, ente pubblico, imprese esercenti un servizio di pubblico interesse.

Art. 2, Legge 23.12.1986, n. 898

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per

se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Per altre erogazioni si intendono le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs 231/2001- inserito da L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7 – così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16 e dal D.L. n.105/2019).

Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale (es: documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o alterazione del contenuto dopo la sua formazione) che la falsità ideologica (non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso).

L'organizzazione potrebbe incorrere in tali reati, ad esempio, attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- introduzione abusiva (cioè, senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione ad esempio di virus, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità di ASTER S.r.l. nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico e nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad **esempio** l'installazione di software non autorizzati dall'organizzazione o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617 quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quando tali condotte avvantaggino di fatto l'ente (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultimo potrà essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Il reato de quo punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635 quater c.p. anche se gli eventi dannosi non si realizzino concretamente, purché aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001 – L. 15 luglio 2009, n.94, art. 2, c.29 e modificato dalla L. 69/2015).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa.

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/2001 dall'art.10 della legge n. 146/2006 ("Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale"). L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (frodi fiscali, reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, reati ambientali, ecc.).

Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di *partner*, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare ecc.; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale l'organizzazione intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Esempi di condotte a rischio: alcune figure apicali, in accordo (ed in concorso) con alcuni fornitori, creano un articolato sistema di finte fatturazioni al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente, ad esempio per ulteriori attività corruttive; tre o più soggetti si legano da un accordo commerciale (joint venture, RTI, ecc.) al fine di aggiudicarsi illegittimamente appalti pubblici.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto.

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24 ter D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.

La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appare di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.lgs. 231/2001)

Art. 317 c.p. Concussione

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.” (così sostituito dall’art.1, L. 6 novembre 2012, n.190).

Soggetto attivo del reato è dunque il pubblico ufficiale, mentre colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa. Pertanto, tale fattispecie potrà configurarsi in capo all’ente in via residuale, o nella forma del concorso dell’extraneus tra una figura apicale o subordinata dell’ente e il pubblico ufficiale (sempre che via sia un interesse/vantaggio per l’ente), oppure in quei casi in cui l’ente gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente, ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o un incaricato di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all’esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi, ecc.). Vedi anche art. 319 quater.

Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione

È l’ipotesi di un accordo fra un pubblico ufficiale e un privato, in forza del quale il primo – per l’esercizio delle sue funzioni o suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (c.d. corruzione impropria).

Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Tale fattispecie potrà configurarsi in capo all’ente quando una figura apicale o subordinata dello stesso metta in atto materialmente l’attività di corruzione del pubblico ufficiale, oppure in quei casi in cui l’ente stesso gestisca attività a rilevanza pubblicistica e l’operatore sia pertanto considerato pubblico ufficiale. Oggetto materiale della condotta è “il denaro o altra utilità”.

Vi rientra pertanto anche la realizzazione o promessa di assunzione di persona gradita al pubblico ufficiale, o la dazione diretta o indiretta di omaggi, sponsorizzazioni, regali che travalichino l’ordinaria cortesia. (così sostituito dall’art.1, L. 6 novembre 2012, n.190).

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.

È l’ipotesi di un pubblico ufficiale che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio in favore del corruttore (es. accettazione di denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).

Art. 319 bis Circostanze aggravanti.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter commi 1 e 2 Corruzione in atti giudiziari

È l’ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico. Tale fattispecie si caratterizza, infatti, dal fine specifico di favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità” (introdotto dall’art 1 co.77 L.190/2012

È il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti dal primo comma chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

Cfr. artt. 318 e 319 c.p.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 l. 29 settembre 2000, n. 300 e modificato dalla L. n. 190/2012.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314,316,317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 320 e 322, c. 3 e 4 e 323 c.p. a membri ed esponenti di organi della Comunità europea.

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione **da un anno a quattro anni e sei mesi**¹. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette **denaro o altra utilità**². La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro **o altra utilità** riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio³.

¹ Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione **da uno a tre anni**".

² Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale."

³ Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro **o altro vantaggio patrimoniale** riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio."

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio⁴."

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.lgs. 231/2001 – L. 23 novembre 2001, n. 409 – L. 24 luglio 2009, n. 99). [modificato dal D.lgs. 125/2016 in vigore dal 27/07/2016]

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate [Integrazione all'art. 453 c.p. dal D.lgs. 125/2016]

La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate.

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. [Modifiche all'art. 461 c.p. dal D.Lgs. 125/16]

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

L'art. 473 c.p., mira a tutelare lo specifico bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede in senso oggettivo, ossia dalla fiducia dei consumatori nei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni. La contraffazione consiste nella riproduzione integrale ed abusiva del marchio genuino.

Esempi di condotte: presentazione di un prodotto industriale in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

La fattispecie si realizza nel in cui un soggetto introduca chiunque introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri

⁴ Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019. Si riporta di seguito il testo previgente: "Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie."

contraffatti o alterati e chi fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.lgs. 231/2001 – L. 24 luglio 2009 n. 99)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Esempi di condotte: atti idonei a generare una situazione di inganno che vizia la scelta del consumatore, sviando così la clientela di un'azienda; duplicazione e commercializzazione di programmi software; trasferimento fraudolento di cognizioni tecniche ad altra azienda; inserimento nel proprio sito internet, attraverso il quale viene pubblicizzato il proprio prodotto commerciale, di parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia.

Un esempio di illecita concorrenza punibile ex art. 513 bis c.p. è l'**accordo collusivo** fra due o più imprese finalizzato alla predisposizione di offerte attraverso cui influenzare la scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Introduce una tutela penale dei prodotti relativi ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine, che costituiscono il c.d. *made in Italy* agroalimentare (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, ecc.).

Reati societari (art. 25 ter d.lgs. 231/2001 – d.lgs. 11 aprile 2002, n. 62, art. 3 e modificato dalla legge 69/2015, in vigore dal 14/06/2015) – ultime modifiche apportate con d. Lgs. 38/2017 con l'introduzione del nuovo reato 2635 bis – istigazione).

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta (modificato dalla L. 69 del 14/06/2015)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) (modificato dalla L. 69 del 14/06/2015).

Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati (art.2635 c.c. introdotto nel 2012)

È stata introdotta la lettera s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. (Art. 1 co. 76 L.190/2012). Con il D.lgs. n.38/2017 sono state innalzate le quote massime da 400 a 600 e introdotto il 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

Il legislatore italiano, contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo, ha disposto che il reato si perfeziona solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un documento. Non si tratta quindi di vera corruzione tra privati ma di un reato societario o, meglio, il reato presupposto di corruzione tra privati è stato introdotto dal lato attivo del corruttore.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999; legge 28 luglio 2016, n. 153 ha inserito nel codice penale tre nuovi delitti potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art 25-quater (art. 25 quater D.Lgs 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n.7, art. 3).

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sexies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.). da ultimo sono stati inseriti i seguenti reati: artt. 270 quinquies 1 c.p., 270 quinquies 2 c.p., 280 ter c.p.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.lgs. 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

La fattispecie di reato in questione è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari – assistenziali (con particolare attenzione ad enti presso

cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia). Tali enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 – L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 – L. 6 febbraio 2006, n. 38 - l'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.lgs. 231/01).

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

In particolare, le condotte rilevanti tipizzate sono riconducibili a tre categorie:

1. esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Tale previsione costituisce la traduzione normativa della nozione pacificamente accolta di schiavitù, di cui all'art. 1 della Convenzione sulla schiavitù di Ginevra del 15 settembre 1926 e all'art. 7 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.
2. riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Le condotte di soggezione così delineate assumono penale rilievo quando sono attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600, c.2 c.p.).
3. mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza.

Art. 600 bis commi 1 e 2 c.p. Prostituzione minorile.

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni.

In particolare, l'art. 600 bis c.p. punisce due distinte tipologie di condotte: quella di chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile, e quella di chi consuma con un minore atti sessuali, ponendo al tempo stesso domanda ed offerta della prostituzione minorile.

Art. 600 ter commi da 1 a 4 c.p. Pornografia minorile.

Rientrano in tale reato le seguenti condotte.

- 1) Lo sfruttamento di minori al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo (tanto con foto su carta, file ecc. che con registrazioni social, ecc..).
- 2) Commercio di materiale pornografico;
- 3) Diffusione di materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori;
- 4) Cessione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, sia a titolo gratuito che oneroso.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (es. accesso ad archivi *on line* o a siti protetti).

Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni [Art. aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3]

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Art.603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016, ha modificato il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", la nuova fattispecie risulta ampliata, andando a colpire non solo chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...", ma altresì chiunque "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno". In Materia 231, l'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-quinquies, prevedendo per l'ente le seguenti sanzioni: sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D.lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno; interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 – L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9 Art. 187 quinquies TUF, modificato dal D.lgs. 107/2018).

Art. 184 D.lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 185 D.lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato.

Art. 187bis D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 187ter D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001 – L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9 – modificato L.3/2018).

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

Entrambe le norme sopra richiamate richiedono che l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tale proposito in considerazione il D.lgs. 81 del 2008 ed altre leggi speciali.

In funzione di chiusura si richiama l'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

L'introduzione di tali fattispecie nel D.lgs. 231/2001 ad opera della L. 123/2007 e ss.mm.ii. ha, dunque, un effetto estremamente rilevante, soprattutto in considerazione della natura colposa di detti illeciti. Infatti, tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU 81/2008 e non solo) possono rappresentare per ASTER S.r.l. un'area di rischio ai sensi dell'art. 25 septies D.lgs. 231/2001.

La natura colposa dei reati de quo ha suscitato diverse discussioni interpretative in dottrina ed in giurisprudenza su due aspetti in particolare:

1) compatibilità fra la natura colposa dei reati ed i criteri di imputazione oggettiva ex art. 5 D.lgs. 231/2001 (commissione dei reati presupposto da parte di un dipendente ed esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente);

2) compatibilità fra natura colposa dei reati e criterio di imputazione soggettiva dell'"elusione fraudolenta" del Modello.

In realtà, l'unico modo per evitare di giungere ad un'interpretatio abrogans è quello di intendere il concetto di interesse o vantaggio ex art. 5 che ha assunto un significato prettamente oggettivo, spostato più sul momento della condotta che su quello dell'evento; pertanto, in caso di lesioni o omicidio conseguenti a violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'interesse potrà essere inteso ad esempio come oggettivo guadagno/risparmio in termini di costi, tempi e risorse ricavato di fatto dall'ente.

Allo stesso modo la c.d. volontarietà dell'elusione fraudolenta andrà intesa come volontà di tenere una "condotta" non conforme alle procedure, istruzioni disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.lgs. 231/2001 – D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63) [modificato dalla L. n. 186/2014].

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/2001 – D.lgs. 231/2007, art. 63 – Legge 186/2014).

Art. 648 c.p. Ricettazione.

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. (Art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001 – D.lgs. 184/2021)

Art. 493-ter c.p.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 493-quater c.p.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 640-ter c.p.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

c

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 – L. 23 luglio 2009, n.99).

Art. 171, L.633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Art. 171, L.633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

Art. 171-bis L.633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Art. 171-bis L.633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

La norma è stata introdotta dalla L.489/1992 (e modificato dalla L.169/99) e ha come oggetto materiale di tutela le diverse tipologie di beni qualificabili come programmi per elaboratore, o più genericamente software.

Art. 171-ter L.633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o

composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale e se sussiste il dolo specifico di lucro.

Art. 171-septies L.633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

La norma tutela la funzione pubblicistica e di garanzia della SIAE.

Art. 171-octies L.633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4 – come sostituito dall'art.2 del D.lgs. n.121 del 2011).

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Reati Ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001 – articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4 – come sostituito dall'art.2 del D.lgs. n.121 del 2011 – L. 22/05/2015, n. 68– modificato dal D.lgs. n.21/2018).

Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

D.lgs. 3 aprile 2006, n.152:

- Scarichi: artt. 103, 104, 107, 108, 137 (c. 2,3,5,11,13)
- Rifiuti: artt.187, 256 (c.1,3,5,6), 257 (c.1,2,), 258 (c.4), 259 (c.1), 260 (c. 1,2)
- Aria: art. 279 c.5

Reati previsti dalla L. 7 febbraio 1992, n. 150 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione...(..)

Legge 28 dicembre 1993, n. 549, art.3, comma 6

D.lgs. 6 novembre 2007, n.202.

Reati di cui al titolo VI-bis del c.p., introdotti dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68 (art. 452 c.p. bis, quater, quinquies, sexies, octies).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs 231/2001 – articolo introdotto dall'art.2 del D.Lgs. n.109 del 16/07/2012).

L'articolo prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o in possesso di permesso scaduto non rinnovato o revocato o annullato.

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001 – articolo introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 - Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21: ha abrogato l'Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975 - sostituito dall'art. 604 bis c.p.).

Il delitto richiamato recita che “si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

L'articolo 25 terdecies prevede che:

1. in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 - Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019

Art. 1 Frode in competizioni sportive

Art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – reati introdotti con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha convertito in legge il D. Legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o di altra documentazione per operazioni inesistenti.

L'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione in legge del D. Legge 26 ottobre 2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “Reati Tributari”):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis) sanzioni pecuniarie rispettivamente fino a 500 e fino a 400 quote;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) sanzioni pecuniarie fino a 500 quote;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis) sanzioni pecuniarie rispettivamente fino a 500 e fino a 400 quote;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) sanzioni pecuniarie fino a 400 quote;

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11) sanzioni pecuniarie fino a 400 quote.
In particolare, in considerazione dell'attività svolta, Aster S.r.l. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74):

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.”.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - fatti di lieve entità (art. 2 comma 2 bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74):

“2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 si applica la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni”.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74):

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74):

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.”

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Fatti di lieve entità (art. 8 comma 2bis Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)

“2-bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”.

Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”.

Con riferimento alle fattispecie elencate, occorre tenere presente che la L. n. 156 del 19 dicembre 2019 in conversione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 ha aggiunto il seguente articolo al D. Lgs 74/2000:

Art. 12-ter (Casi particolari di confisca).

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
- b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
- c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
- d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
- e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.

Contrabbando (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 - Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, della Legge 09.03.2022 n. 22

Reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23.01.1973 n. 43

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, della Legge 09.03.2022 n. 22

- **Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);**
- **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);**
- **Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);**
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);**
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);**
- **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);**
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);**
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);**
- **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).**

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001 – Articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, della Legge 09.03.2022 n. 22

- **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);**
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)**

Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146).

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, i seguenti reati **se commessi in modalità transnazionale**:

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.

Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell’introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.lgs. 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all’ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

4.3 Autori del reato e criteri di imputazione della responsabilità in capo alla Società “ASTER S.r.l.” (presupposti oggettivi)

I presupposti oggettivi per l’applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 si evincono dall’art. 5 (Responsabilità dell’Ente) e sono i seguenti:

a) la commissione di uno dei **reati previsti dal decreto**, da parte dei **soggetti apicali** (cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell’Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta del legale rappresentante, i membri del CdA e del direttore, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le

loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo). **Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente**, fra cui è ipotizzabile la figura dell'amministratore di fatto con poteri tali per cui sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

In questo caso l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (**dunque l'onere probatorio fa capo allo stesso**) che:

- “l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi”;
- “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”, cosiddetto Organismo di Vigilanza (OdV);
- “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello”;
- “non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV”.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità della Società possa essere esclusa.

b) la commissione di uno dei reati previsti dal decreto, da parte dei **soggetti subordinati** (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale).

In questo caso sarà la **pubblica accusa che dovrà dimostrare**, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

In questa ipotesi, il D.lgs. 231/2001 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

c) che il fatto costituente reato sia stato commesso in tutto o anche solo in parte, **nell'interesse o a vantaggio della Società**.

Il concetto di **interesse** è strettamente connesso ad un concetto di finalizzazione del reato: affinché sussista, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con l'**intenzione** di far acquisire alla Società una utilità economica; senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Il termine **vantaggio**, invece, fa riferimento alla **concreta acquisizione** di un'utilità economica, da parte della Società, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l'agente al compimento del reato.

Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati sopra elencati, da parte dei soggetti funzionalmente collegati alla Società, per la sussistenza della responsabilità in capo alla stessa sarà sufficiente che tali soggetti abbiano commesso il fatto per favorire in termini economici la società medesima; e ciò anche se da una *verifica ex post* si accerta che tale utilità non è stata conseguita.

Se poi, ed in alternativa, a prescindere dalle intenzioni che hanno mosso la condotta degli autori del reato presupposto, la Società ha conseguito un effettivo vantaggio economico, la Società è chiamata a rispondere per il fatto compiuto dagli stessi.

4.4 Il presupposto di esclusione della responsabilità (esimente): effettiva implementazione del MOGC

Il D.lgs. 231/2001 non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del MOGC: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere un reato.

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/01, come sopra anticipato, prevedono l'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora quest'ultimo dimostri:

a) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di **Organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire i reati contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l'altro, nelle linee guida/codici di comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti (cfr. art. 6, comma 3, del Decreto)

b) che sia stato istituito, all'interno dell'Ente stesso, un organismo di vigilanza e di controllo (di seguito, in forma abbreviata, "**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di verificare il funzionamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello stesso.

Il Modello, nella sua funzione preventiva, non è da intendersi quindi quale strumento statico, ma deve essere considerato, al contrario, un **sistema dinamico** che permette nello specifico ad ASTER S.r.l. di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali carenze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

4.5 Le sanzioni e i delitti tentati

Il D.lgs. 231/2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni:

Le **sanzioni pecuniarie** sono sempre applicate all'ente riconosciuto colpevole; la loro commisurazione avviene attraverso un sistema di quote. Il Giudice determina il numero delle quote (da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000) in relazione alla gravità dell'illecito, l'attività svolta per eliminare/attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati, ed assegna ad ogni singola quota un valore economico. Il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.549,00.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, **sanzioni interdittive** quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività d'impresa, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Originariamente le sanzioni interdittive (art. 13 D.lgs. 231/2001) avevano una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata veniva effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso" (art. 14, D.lgs. n. 231 del 2001). Ora, a seguito della modifica legislativa introdotta con la **Legge n. 3 del 9 gennaio 2019** (rubricata "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*"), è stata apportata una modifica all'art. 13 del D.lgs. 231/2001 ed il secondo comma risulta così formulato "**Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.**". Il "**Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 5**" (del D.lgs. 231/2001) va messo in relazione al fatto che il 5° comma dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001 ha previsto **per i delitti corruttivi indicati nei commi 2 e 3 del medesimo articolo** l'innalzamento della durata delle **sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato presupposto venga commesso da apicali ed una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato presupposto venga a commesso da sottoposti.**

Con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. "anticorruzione"), il Legislatore ha anche modificato i termini di durata massima delle misure cautelari, modificando l'art. 51 del D. Lgs. 231/2001 - rubricato "*Durata massima delle misure cautelari*" - che oggi, a seguito della riforma, risulta così formulato:

1. Nel disporre le misure cautelari il Giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva."

Chiudono il catalogo delle sanzioni la **pubblicazione della condanna** che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva, la **confisca**, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente, ed il **commissariamento** dell'ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

Nel prossimo capitolo viene descritto il MOGC adottato da **ASTER S.r.l.**, la sua struttura ed il suo funzionamento.

V. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI ASTER S.r.l.

5.1 Profilo della Società Aster S.r.l. e cenni storici

Aster S.r.l. è l'azienda di servizi creata nel 2004 dal Comune di Mantova, con l'originario nome di Mantova Parking Srl, allo scopo di gestire unicamente le attività relative alla sosta e alla mobilità. ASTER gestisce il sistema di rilascio dei pass per accedere alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite tramite i varchi controllati, controlla l'ingresso alla città per gli autobus turistici e rilascia gli abbonamenti per la sosta nelle aree a parcometro ovvero la cosiddetta Zona Blu. La sosta a pagamento è controllata dagli ausiliari del traffico il cui compito è verificare la corretta gestione delle soste.

Dal 2011, ASTER S.r.l., in una precisa ottica di ristrutturazione aziendale al fine di ampliare i propri servizi in favore del Comune di Mantova e della cittadinanza, assume l'attuale denominazione. Oggi ASTER gestisce anche l'I.C.T. del Comune di Mantova, l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Mantova, curandone tutte le pratiche amministrative connesse e la riscossione dei relativi canoni di locazione, i parcheggi "Pradella" e "Castello", l'area per la sosta dei camper situata a Sparafucile nonché le aree di sosta gratuita di campo canoa e Piazza Anconetta, il servizio Bike Sharing e altri servizi minori.

La Società sta implementando un percorso per la costruzione di Sistemi Integrati e combinati tra normativa cogente (D.lgs. 81/2008, Reg. UE 2016/679 e D.lgs. 231/2001) e norme di adesione volontaria – UNI EN ISO 9001 e 14001.

ASTER S.r.l. è dunque, da tempo, orientata al miglioramento continuo, ponendo la massima attenzione alla qualità dei servizi offerti ai propri clienti, alla tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori, alla protezione dell'ambiente e alla responsabilità sociale e legale del proprio "fare impresa" al servizio dei cittadini.

5.2 Premessa. Le azioni poste in essere da ASTER S.r.l. ai fini dell'applicazione del Decreto

ASTER S.r.l. ha un'organizzazione adeguatamente strutturata e formalizzata per rispondere al proprio oggetto sociale statutario e per erogare conformemente le proprie attività.

ASTER S.r.l., data la sua peculiarità di società in-house con un unico socio della P.A. (Comune di Mantova) svolge le proprie attività nel seguente modo:

- Nella misura massima dell'80% del fatturato verso il Socio stesso attraverso il Contratto di Servizio ed è soggetta, in quanto tale, al c.d. controllo analogo nei modi e nelle forme di cui allo Statuto ed in conformità alla legge;
- Una percentuale inferiore di business può avvenire invece con clienti privati (al massimo nella misura del 20%).

I processi più esposti a rischi sono quelli relativi alla negoziazione e contabilizzazione, gestione di approvvigionamenti, gestione del personale, salute e sicurezza del personale, trattamento dei dati personali, ecc.

L'interazione continua con rappresentanti di Enti, Autorità od Organismi pubblici costituisce senz'altro un fattore tipico e peculiare di rischio, soprattutto per quanto concerne l'accadimento di possibili fenomeni corruttivi e di possibili truffe ai danni dello Stato o di altri Enti Pubblici.

Alla luce della struttura particolarmente articolata delle attività e dei processi di ASTER S.r.l., è stata elaborata la mappatura dei Servizi erogati e dei processi strumentali/trasversali nel cui ambito esiste il rischio di commissione delle diverse fattispecie di illecito previste dal decreto.

Il risultato è il frutto dell'analisi di: processi di erogazione dei servizi, policy e procedure aziendali, in concomitanza con la costruzione dei Sistemi Gestione Qualità e Ambiente che ASTER S.r.l. sta implementando, documentazione societaria rilevante (statuto, visure camerali, regolamenti societari e comportamentali). Determinante è stato l'apporto diretto - circa la gestione e l'organizzazione di attività e funzioni - attraverso le interviste di Esponenti Aziendali che rivestono "funzioni chiave (apicali) all'interno dell'azienda ma anche di soggetti ad essi subordinati (es. operatori, impiegati, responsabili di funzione, area o settore) sentiti con metodo campionario o in riferimento a dati e informazioni acquisite, strategiche per il posizionamento del rischio. L'attività si è inevitabilmente concentrata sui rischi di commissione di illecito che sono apparsi più significativi rispetto alla realtà. Il risultato dell'analisi sopra descritta viene trasposto nel file documentato di "Mappatura dei rischi in relazione alle fasi/attività sensibili dell'organizzazione" e nelle Parti Speciali, ai quali si fa quindi rinvio per la specifica trattazione delle singole fattispecie di illecito.

5.3 La metodologia seguita per la definizione del modello

La metodologia per la stesura del MOGC ha previsto:

- pianificazione delle fasi, definizione delle modalità operative e strumenti di tracciabilità, assegnazione di responsabilità tra le varie funzioni aziendali. Si è proceduto con approccio "step by step", al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati, nonché l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni operative adottate.
- Costituzione di un gruppo di lavoro operativo composto da persone interne all'organizzazione con ruoli apicali e/o subordinati con competenze specifiche utili al percorso, e da consulenti esterni.

Il progetto si è articolato nelle seguenti attività:

- approfondimento dei contenuti e della normativa, nonché delle fattispecie di reato previste dal Decreto (prima informazione e formazione di base per la creazione di un linguaggio comune e diffuso nell'organizzazione);
- raccolta ed analisi della documentazione rilevante;
- ricognizione degli ambiti aziendali/processi dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- mappatura e interviste alle figure apicali e/o figure che svolgono ruoli di direzione in attività strategiche per l'azienda che, per le loro caratteristiche, sono potenzialmente a rischio;
- identificazione di altri soggetti operanti a qualsiasi titolo per conto di ASTER S.r.l. i quali, in base alle proprie funzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle aree sensibili riconducibili all'organizzazione e alle attività della stessa (es. professionisti esterni);
- valutazione del grado di idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi già esistenti e procedure e principi comportamentali; ad oggi è presente un atto di procura depositato in CC.I.AA. e risultante da visura camerale, con poteri in capo al Direttore Generale. Non sono pubblicate né altre deleghe o procure in ordine a responsabilità giuridiche e a poteri decisionali o di spesa ad altre persone, né in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai dirigenti al di fuori del direttore generale, per i quali sono presenti lettere di incarico ai sensi del D.lgs. 81/08;
- attività di gap analysis tra attività a rischio reato e protocolli esistenti e individuazione delle azioni di "rafforzamento" dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure);
- definizione del Modello, articolato in tutte le sue componenti.

5.4 Principi ispiratori, obiettivi e caratteristiche salienti del Modello

ASTER S.r.l. esprime, attraverso l'adozione del Modello, la volontà di adottare tutte le misure necessarie per svolgere le proprie attività improntate al rispetto della legge e ispirate a principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.

Il Modello, così come il suo aggiornamento futuro, è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo

interno delle varie attività aziendali, al fine di dotare l'azienda stessa di adeguati presidi per la **prevenzione** dei reati di cui al Decreto 231/01. Il Modello contribuisce al generale miglioramento della struttura organizzativa e del suo funzionamento, in virtù dell'approccio adottato che ha inteso valorizzare i presidi organizzativi esistenti e non creare un nuovo assetto organizzativo e relative prescrizioni comportamentali "calate dall'alto" in modo standardizzato. Al contrario sono stati privilegiati i sistemi organizzativi e di controllo esistenti, laddove risultati adeguati a prevenire la commissione di reati per non appesantire l'assetto normativo-procedurale già in vigore in ASTER S.r.l. ASTER S.r.l., con l'introduzione di tale Modello, intende perseguire gli obiettivi che attengono ai principi "etici e giuridici" dichiarati nel *Codice Etico* approvato con atto dell'Amministratore Unico del 01/03/2019. Il Modello si propone, inoltre, **obiettivi specifici** quali:

- determinare nelle persone che operano in nome e per conto di ASTER S.r.l., in particolare nelle medesime aree a rischio, **la consapevolezza** che, violando le disposizioni del modello, si possa incorrere in illeciti passibili di sanzioni penali e amministrative, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della società stessa;
- ribadire la **ferma contrarietà** di ASTER S.r.l. a forme di comportamento illecito non solo perché contrarie alle disposizioni di legge, ma anche in quanto contrarie ai **principi etico-sociali** che permeano la propria mission;
- consentire ad ASTER S.r.l., grazie all'attività di **monitoraggio continuo** sulle aree a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di reati;
- prevenire comportamenti non etici nella gestione delle attività di ASTER S.r.l., tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente con gli stakeholder di riferimento;
- mantenere inalterata la reputazione e l'immagine aziendale.

La realizzazione del Modello è conforme ai requisiti richiesti dall'art. 6, c. 2 e c. 3, del D.lgs. 231/2001. In definitiva, il Modello adottato da ASTER S.r.l. formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti operativi, con specifica previsione di principi generali di controllo quali, ad es., la segregazione delle funzioni coniugata con opportuni meccanismi di controllo reciproco.

In particolare, i controlli coinvolgono - con ruoli e a livelli diversi - l'Organismo di Vigilanza, il responsabile prevenzione e corruzione, i dirigenti, i responsabili di Aree/Funzioni aziendali di ASTER S.r.l. e tutti i soggetti che, a diverso titolo, svolgono attività per conto della stessa, rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana di quest'ultima.

Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito dell'approvazione del Modello, l'organizzazione potrà monitorare nel tempo le aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti. Mediante tale sistema, ASTER S.r.l. continuerà a sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure adottate.

5.5 Struttura del Modello

Il **Modello** è costituito da una **Parte Generale** e da **Parti Speciali** corrispondenti alle categorie di reato mappate.

La "**Parte Generale**" riporta i profili normativi del Decreto, il modello di organizzazione, gestione e controllo di ASTER S.r.l., le componenti essenziali del Modello, tra cui l'Organismo di Vigilanza, e le verifiche periodiche sullo stesso.

Le "**Parti Speciali**" descrivono:

- i rischi nelle aree/processi/attività in relazione ai reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001 concretamente e potenzialmente rilevanti in ragione delle attività svolte dall'azienda;
- esempi di modalità di condotta illecita configurabili;
- i processi aziendali sui quali impattano i rischi individuati, considerando le funzioni aziendali;
- i presidi di controllo adottati da ASTER S.r.l. per prevenire i rischi, e il ruolo dell'OdV in riferimento all'attività da monitorare.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- Codice Etico;

- Codice Disciplinare e Sistema sanzionatorio Modello 231/2001;
- Regolamento interno del personale in servizio presso ASTER S.r.l.;
- Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- Piano triennale della prevenzione e corruzione;
- Regolamento dell'OdV;
- Procedure attuative aziendali, sistemi di controllo interno ed eventuali altri documenti esistenti o che saranno predisposti dall'Organismo di Vigilanza, o in collaborazione con esso, al fine di implementare il Modello, compresi documenti descrittivi di ruoli, funzioni e compiti dell'assetto organizzativo.

L'eventuale inserimento di parti più operative, nella forma di **allegati** al Modello, è finalizzato ad agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo.

5.6 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo amministrativo quale "organo dirigente", **nello specifico della Società ASTER rappresentato dall'Amministratore Unico** (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza dell'organo dirigente stesso, su indicazione scritta da parte dell'O.d.V.; le modifiche e integrazioni al Modello saranno oggetto di comunicazione ai soggetti interessati secondo i flussi comunicativi previsti.

VI. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E AZIENDALE DI ASTER S.r.l.

6.1 Breve descrizione della realtà operativa: mission aziendale e obiettivi (da Cap. 2 del Codice Etico)

L'attività svolta dall'azienda rientra nei settori descritti dall'art. 4 dello Statuto.

ASTER S.r.l., nello svolgimento delle suddette attività, si ispira a valori fondamentali, quali:

- operare secondo il massimo soddisfacimento delle aspettative dei propri stakeholders;
- riconoscere un ruolo strategico alle risorse umane, intrattenendo con esse rapporti improntati al reciproco rispetto e al rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche o credenze religiose;
- riconoscere un ruolo irrinunciabile a formazione, responsabilizzazione e coinvolgimento ad ogni livello di tutto il personale, garantendo al tempo stesso il rispetto dell'integrità fisica e morale;
- razionalizzare la gestione aziendale in tutte le sue aree;
- fornire servizi improntati al reale bisogno dei cittadini e del territorio in cui opera;
- integrare negli obiettivi di efficacia ed efficienza i principi dello sviluppo sostenibile e della prevenzione degli infortuni sul lavoro, presupposti irrinunciabili per una presenza responsabile e duratura nell'ambito di erogazione dei propri servizi;
- intrattenere con la P.A. e con gli enti erogatori di finanziamenti, rapporti improntati alla correttezza dei rapporti istituzionali, alla veridicità e trasparenza delle informazioni;
- operare nel rispetto di principi etici fondamentali, quali onestà, imparzialità e legalità.

Ogni attività specifica viene affidata dal socio unico Comune di Mantova ad ASTER attraverso uno o più contratti di servizio.

La traduzione in **obiettivi** della missione e visione di ASTER S.r.l., avviene tramite la stesura del Piano Industriale triennale e in linea con i contratti di servizio affidati. Il Piano Industriale viene sottoposto annualmente al Socio Unico per l'approvazione.

6.2 Il sistema di Governance di ASTER S.r.l.

La *Corporate Governance* è stata definita, a livello istituzionale, **nell'atto costitutivo e nello Statuto** di ASTER S.r.l.. Il sistema di Governance è strutturato in modo tale da permettere all'Azienda l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, garantendo efficienza ed efficacia operativa.

Organi di ASTER S.r.l. cui è affidata la Governance

(Atto di Costituzione del 03/05/2004, iscrizione al Registro delle imprese di Mantova il 13/05/2004 - R.E.A. 221907 e ultimo statuto del 04/06/2012).

➤ Assemblea dei soci

Il funzionamento e le competenze dell'assemblea dei soci sono definiti dal titolo IV dello statuto.

➤ Organo amministrativo – Amministratore unico

L'amministrazione della società ASTER S.r.l. è regolata dal titolo V dello statuto approvato dal Consiglio Comunale in data 04/06/2012.

In particolare, l'art. 15 delinea i seguenti "poteri dell'organo amministrativo":

- è investito della gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi degli artt. 12 e 16 dello statuto stesso;
- approva i contratti di servizio ed il loro aggiornamento annuale, nonché la carta dei servizi ed ancora il Codice etico nel rispetto delle deliberazioni dei Soci e dell'Assemblea;
- adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società;
- può rilasciare anche ad estranei procure e procure speciali per la trattazione e l'esecuzione di determinati atti e categorie di atti relativi alla gestione sociale, stabilendo poteri e compensi;
- può delegare le proprie funzioni ad uno o più membri delegandone i poteri;
- approva entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che l'Amministratore Unico trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci.

Ad oggi l'organo amministrativo è rappresentato dall'Amministratore unico.

➤ Rappresentanza della società – Amministratore Unico

La rappresentanza della società è definita, nell'art. 16 dello statuto, in capo all'Amministratore Unico con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente; rappresenta la Società in giudizio. **Ad oggi la rappresentanza della Società è in capo all'Amministratore unico.**

➤ Rappresentanza della società - Direttore Generale

Il suo ruolo è definito nell'art. 17 dello statuto. È nominato dall'organo amministrativo.

Al Direttore Generale è demandata l'attuazione delle delibere dell'Organo amministrativo e dell'Assemblea.

6.3 Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure è regolamentato dallo Statuto (art. 15 poteri dell'organo amministrativo, art. 16 rappresentanza della società).

L'Organo amministrativo può rilasciare, anche ad estranei, procure e procure speciali per la trattazione e l'esecuzione di determinati atti e categorie di atti relativi alla gestione sociale, stabilendo poteri e compensi.

L'Amministratore unico, inoltre, rappresenta la Società in giudizio. Nei limiti dei poteri conferiti all'atto della nomina, i poteri, le competenze, la rappresentanza e la firma in nome e per conto della Società, spettano anche all'Amministratore Unico, al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori.

L'Amministratore Unico può delegare, rilasciando anche procura, i compiti che dovranno essere svolti dal Direttore generale (art. 17 Direttore generale).

Ad oggi, come risulta da visura camerale rilasciata da CC.I.AA. di Mantova, l'unica procura conferita per l'esercizio di poteri e compiti è quella del Direttore Generale.

6.4 L'assetto organizzativo

La struttura organizzativa di ASTER, come da organigramma in vigore, è sufficientemente orientata a garantire la separazione dei compiti tra le funzioni operative e le funzioni di controllo e la massima efficienza ed efficacia possibile.

L'organigramma di tipo gerarchico-funzionale pone in evidenza le **figure apicali** ovvero – ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/01 - *le persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente.*

6.4.1 SISTEMA SALUTE E SICUREZZA AI SENSI DEL D.lgs. 81/08

In tema di **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, la società ASTER S.r.l. si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente (D.lgs. 81/08) nell'ottica di eliminare, ridurre o gestire i rischi lavorativi dei propri lavoratori.

Il ruolo di RSPP è svolto da una risorsa interna all'organizzazione, secondo il profilo, i compiti e le responsabilità previste dal decreto sopra citato.

Il complesso delle attività poste in essere conforme e aderente alla normativa inerente alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08, risulta idoneo a mitigare il rischio potenzialmente alto di incorrere in uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01.

6.4.2 SISTEMA GESTIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In relazione al tema del trattamento dei dati personali ASTER S.r.l. ha adeguato il proprio Sistema di Gestione della Privacy al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al Decreto 101/18 del 10 agosto 2018 entrato ufficialmente in vigore il 19 settembre 2018 e che modifica il D.lgs. 196/2003.

Visto il numero elevato di utenti e le diverse tipologie di dati particolari gestiti in più settori dell'azienda, per mitigare rischi di perdite di dati legati alle singole operazioni, l'organizzazione ha deciso di mettere in atto le seguenti procedure operative, quali a titolo esemplificativo: individuazione e nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nomina del Data Protection Officer (DPO), individuazione e nomina di soggetti autorizzati e responsabili, predisposizione e diffusione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali a dipendenti, clienti e fornitori, adeguamento dei sistemi informativi e adozione di tutte le misure di sicurezza informatiche ritenute necessarie ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

Per tutte le altre funzioni e/o professionisti a supporto dello svolgimento delle attività di ASTER S.r.l. e per il dettaglio più approfondito delle figure indicate sopra, vedere l'Organigramma aziendale generale e gli organigrammi di dettaglio delle Aree (versione in vigore).

6.5 Il sistema di Gestione e Revisione economico-finanziaria

L'attività di controllo e revisione economico-finanziaria è affidata, ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto (Organo di controllo), al Revisore Legale nominato dal socio unico.

Per ciò che attiene alla gestione delle risorse e dei flussi finanziari nonché nei rapporti con gli Istituti di Credito, ASTER S.r.l. ha previsto che:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria (es. incassi, pagamenti, ecc.) debbano essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari ad essa intestati ed autorizzati secondo quanto definito dalle responsabilità stabilite da statuto, organigramma e procure;

- tutte le fatture ricevute debbano avere allegato l'ordine di acquisto o altro documento giustificativo (ordine autorizzato e controfirmato da soggetto con adeguati poteri) o comunque contenere i caratteri di rintracciabilità della documentazione emessa da parte dell'organizzazione;
- la funzione Amministrativo-contabile e gestione cassa gestisce operativamente le operazioni finanziarie e i pagamenti, direttamente con le banche o online con poteri di firma che sono solo in capo al Direttore Generale. L'utilizzo dell'home-banking è gestito dal Responsabile di funzione che utilizza in modo autorizzato chiavi di accesso riservate (la chiave di accesso è di titolarità del legale rappresentante); lo stesso dicasi per l'utilizzo autorizzato di carte di credito e bancomat secondo i criteri di seguito definiti:
 - sulla base di scadenze pianificate per quanto riguarda le spese legate a contratti o progetti definiti ed approvati;
 - su autorizzazione del Direttore per i pagamenti **non legati** a contratti o progetti definiti ed approvati con relativo budget;
 - gli incassi vengono versati direttamente sui conti correnti della Società.
- Indicativamente ogni 3 mesi vengono eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa.

Tutte le procedure amministrative sono supportate da apposito gestionale applicativo informatico. Periodicamente il Responsabile Controllo di Gestione effettua i dovuti controlli al fine di rilevare eventuali scostamenti, rischi, criticità e le comunica al Direttore, onde evitare il rischio commissione reati, ad esempio societari o contro la PA (come la registrazione di sanzioni significative, la voce anomala/errore, l'aumento esponenziale in voci di acquisto). Indicativamente ad ogni trimestre viene fatto un controllo sulla gestione dei conti da parte del Revisore Legale.

6.6 Definizione del perimetro dell'analisi dei rischi. Le "aree sensibili"

In ragione delle attività e dalla natura giuridica di ASTER S.r.l. si è ritenuto di focalizzare l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati, tra quelli rientranti nel perimetro dei reati del D.lgs. 231/01: **vedere "mappa rischi reato"**.

Nella Parte Speciale, organizzata per Sezioni, sono analizzati i rischi con diverso grado di dettaglio in relazione alla possibilità della loro commissione nell'interesse o vantaggio della Società ed individuati gli eventuali protocolli specifici adottati ad integrazione delle regole definite nel Codice Etico.

In allegato alla parte speciale viene rilasciata, a seguito della Gap Analysis, un quadro sintetico dei presidi generali di miglioramento già in essere e delle azioni di miglioramento, da adottare dopo l'approvazione del MOGC da parte dell'organo amministrativo (Amministratore unico), al fine di contribuire all'abbattimento dei rischi reato individuati.

VII. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO

Per lo svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) si è dotato di un apposito regolamento al quale si fa riferimento per tutto quanto non descritto nei paragrafi seguenti.

7.1 Caratteristiche generali e composizione dell'OdV

L'articolo 6, lettera b) del Decreto riconosce efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa a favore dell'ente che affida ad **un organismo interno**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare:

- a) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei suoi Destinatari;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Secondo una concreta interpretazione delle norme, l'OdV di ASTER S.r.l. è posto in staff all'organo amministrativo – ovvero all'Amministratore Unico - svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle Direzioni ed Aree/Funzioni aziendali.

In considerazione di quanto sopra, l'Amministratore Unico affida il relativo incarico ad un **organismo collegiale misto o monocratico**, i cui membri siano in possesso delle caratteristiche di cui al D.lgs. 231/01 che, oltre alla professionalità, sono:

- autonomia;
- indipendenza;
- onorabilità;
- continuità d'azione.

Per il rispetto di tali requisiti ASTER S.r.l. ha previsto che:

- le attività dell'OdV non debbano essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, ai documenti di ASTER S.r.l., compresi quelli disponibili su supporto informatico, *ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo stesso*;
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l'OdV, tale da esporre la Società a rischi rilevanti, costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi di ASTER S.r.l. Ciò nonostante, **rimane in capo all'organo amministrativo la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello**;
- i membri che ne fanno parte non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali di ASTER S.r.l. che saranno poi oggetto di controllo da parte dell'OdV.

7.2 Costituzione, nomina, attribuzioni e durata

L'organo amministrativo di ASTER S.r.l. provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza adottando apposita delibera.

All'Organismo può essere assegnato un budget di spesa annua che dovrà essere utilizzato, a discrezione dell'OdV stesso, nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati. L'OdV dispone in autonomia di tali risorse nello svolgimento delle proprie attività, fermo restando la successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute.

L'organo amministrativo riconosce altresì a ciascun componente dell'OdV un **compenso annuo nonché copertura assicurativa per responsabilità civile**, sia per danni verso ASTER S.r.l. e terzi, sia per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori e con esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della stessa.

I membri dell'OdV rimangono in carica **tre anni**; l'incarico può essere rinnovato dall'organo amministrativo della Società e, alla scadenza del mandato, l'OdV resta in carica fino al formale rinnovo. Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal budget, della collaborazione di altre funzioni di direzione di ASTER S.r.l. che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà formalmente comunicato ai livelli aziendali interessati, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti, dell'Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto indicato di seguito e al regolamento che verrà adottato dall'ODV stesso.

7.3 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca

La cessazione o la rinuncia dell'incarico da parte di uno o più membri dell'OdV non comporterà la decadenza dell'intero OdV, ma l'organo amministrativo provvederà con tempestività alla nomina dei nuovi componenti; i nuovi nominati rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli altri membri.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'organo amministrativo di ASTER S.r.l. potrà disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un organismo di vigilanza ad interim.

L'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'OdV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera dell'organo amministrativo sentito il parere dell'Organo di controllo (se previsto).

Vedere per il dettaglio il Regolamento approvato dall'OdV stesso.

7.4 Funzioni, poteri e compiti dell'OdV

L'OdV dovrà:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della Società rispetto allo stesso
- valutare la concreta adeguatezza nel tempo del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione dei reati
- effettuare gli approfondimenti sulle segnalazioni di violazione del Codice Etico di sua competenza (per i reati previsti dal Modello)
- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello
- elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello necessarie, a seguito di modifica della normativa o della struttura organizzativa
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate al presente Modello.

A tal fine l'organismo svolge i seguenti compiti:

- propone e promuove tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello;
- monitora sulla effettiva attuazione del Modello per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- effettua verifiche mirate su determinate strutture aziendali o specifiche procedure interne e conduce indagini per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verifica che i protocolli previsti dal Modello siano adeguati e rispondenti alle necessità di osservanza delle prescrizioni del Decreto promuovendone, in caso contrario, la necessità di aggiornamento;
- propone la necessità di predisporre interventi migliorativi o integrativi al Modello nonché di revisione e/o aggiornamento dello stesso.

Vedere per il dettaglio il Regolamento approvato dall'OdV stesso.

Si ribadisce nello specifico che tra i compiti dell'OdV assume particolare importanza quello di *"instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con le diverse figure apicali delle aree a rischio, ed in particolare con il datore di lavoro ex artt. del TU 81/08 per problematiche inerenti alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

7.5 Reporting dell'OdV verso il vertice della Società

Sono assegnate all'OdV due linee di reporting:

1. la prima su base continuativa, in forma orale o scritta, direttamente con il Direttore;
2. la seconda su base periodica, tramite relazione scritta annuale, nei confronti dell'Amministratore Unico, dell'organo di controllo se nominato, del Responsabile prevenzione, corruzione, trasparenza, nella quale viene descritta l'attività svolta, in particolar modo i controlli e le verifiche specifiche effettuate, l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, etc.), nonché segnala eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

L'OdV potrà essere tuttavia convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Alla notizia di violazione del Modello commessa da parte di uno degli apicali, l'OdV informa tempestivamente l'organo amministrativo e l'organo di controllo se nominato, nonché il Socio Unico. I suddetti organi procedono agli accertamenti necessari e assumono i provvedimenti opportuni.

In ogni caso l'OdV incontra o si relaziona con ogni livello di Direzione o Area/Funzione, o organismo aziendale che ne faccia richiesta allo scopo di migliorare l'attuazione del Modello e/o promuovere la diffusione della cultura di prevenzione del rischio reato.

L'OdV incontra almeno annualmente il RSPP, per verificare il corretto espletamento delle attività in materia di sicurezza dei lavoratori, il RPD per il corretto espletamento delle attività in materia di protezione dei dati personali.

7.6 Flussi informativi e segnalazioni verso OdV

L'OdV riceve appositi flussi informativi e trasmissioni di segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'OdV:

- a) su *base periodica*, le informazioni/dati/notizie previamente identificate nel Modello e nelle procedure aziendali, formalmente richieste dall'OdV (**flussi informativi**);
- b) su *base occasionale*, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e riguardante l'attuazione del Modello e le tematiche di prevenzione del rischio di commissione dei reati-presupposto (**segnalazioni**).

Dovranno essere obbligatoriamente segnalate per iscritto o in via telematica all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche per i reati di cui al Decreto 231, nei confronti di dipendenti, amministratori, collaboratori, partner della Società, altri soggetti che possano agire in nome e per conto della società ovvero anche di ignoti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o da altri soggetti che possano agire in nome e per conto della società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 e del relativo Modello adottato da ASTER S.r.l.;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti o delle archiviazioni di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- le comunicazioni aventi rilevanza ai fini dell'attuazione del Modello, provenienti dal Revisore Legale o altro organo di controllo, se nominato;
- l'informativa relativa all'emanazione ovvero all'aggiornamento di procedure operative aziendali applicabili alle Aree Sensibili;
- l'informativa relativa all'introduzione di modifiche organizzative interne relative alle Aree Sensibili.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società, devono essere inviate all'OdV;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando l'OdV (con disposizione dell'OdV saranno istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni officiose e di informazioni);
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni acquisite dall'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente

l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna (vedi anche capitolo sul whistleblowing).

Richieste/segnalazioni in uscita dall'OdV

I destinatari di qualsiasi richiesta formulata dall'OdV nell'espletamento delle proprie funzioni sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie necessarie all'effettiva attuazione del Modello.

Nel caso in cui il destinatario di una richiesta formulata dall'OdV in merito alla trasmissione di informazioni e/o documentazione non adempia alla stessa, l'OdV fissa un congruo termine entro il quale tale informazione o documentazione dovrà pervenire. In caso di inutile scadenza del termine e valutata la rilevanza delle circostanze specifiche, l'OdV informa, a seconda dei casi, la Direzione o Area/Funzione aziendale coinvolta, il Direttore o l'organo amministrativo, proponendo l'adozione degli opportuni provvedimenti.

7.7 Conservazione delle informazioni dell'OdV

I verbali delle riunioni, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività dell'OdV, sono conservati secondo le modalità definite nel Regolamento dell'OdV stesso.

Il trattamento di riservatezza che si applica ai dati dell'OdV è il medesimo sia per il formato cartaceo che per il formato elettronico.

L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

7.8 Whistleblowing per le segnalazioni di irregolarità

Premessa

La legge del 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. Whistleblowing) è intervenuta modificando l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 e introducendo per le società che hanno adottato il Modello organizzativo l'obbligo di prevedere canali (anche informatici e comunque tali da garantire la riservatezza del segnalante) che consentano ai soggetti di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2001 (ovvero ai soggetti apicali o subordinati) di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001. La ratio della previsione normativa sta nella consapevolezza che spesso, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, i dipendenti per paura di ritorsioni o di discriminazioni non denunciano le irregolarità. A tale fine il presente paragrafo ha l'obiettivo di fornire al whistleblower le indicazioni operative su come effettuare la segnalazione e di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

Il decreto legislativo 10.03.2023 n. 24, di recepimento della direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, **ha introdotto nuove disposizioni in materia di whistleblowing che hanno innovato e modificato le modalità di segnalazione e la gestione del canale stesso.**

Oggetto della segnalazione

La segnalazione può riguardare:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lvo 231/2001, o violazione del Modello organizzativo, di Codici di comportamento (ad es. Codice etico, regolamenti aziendali);
- b. violazione delle disposizioni normative nazionali (illeciti civili, penali, amministrativi, e contabili diversi da quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE);
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali così come indicati nell'allegato al D.Lvo 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati negli allegati al D.Lvo 24/2023, relativi ai seguenti settori:

- appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- d. Atti o missioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, così come specificato nell'art. 325 del Trattato dell'Unione Europea;
- e. Atto o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par.2 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni che riguardano il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;
- f. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- g. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla Società o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda.

Oggetto della segnalazione

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

- h. penalmente rilevanti;
- i. realizzate in violazione dei Codici di comportamento (ad es. Codice etico, MOGC 231/01) o di altre disposizioni o regolamenti aziendali sanzionabili;
- j. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla Società o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda.

Il whistleblower è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici/funzioni competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a. generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della società;
- b. la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto oggetto di segnalazione;
- e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime, salvo che le stesse si riferiscano a fatti di particolare gravità con contenuto dettagliato e circostanziato per cui siano necessarie le opportune verifiche.

Modalità e destinatari della segnalazione

La segnalazione può essere presentata utilizzando la piattaforma dedicata sul sito internet della società e previa consultazione della procedura reperibile sempre sul sito internet di ASTER S.r.l. nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti prevenzione della corruzione-Whistleblowing".

Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a. a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Area/Funzione di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- b. ad adottare eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della società ASTER S.r.l.

Tutela del whistleblower

a. Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del Codice Civile⁵ e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. 241/90 s.m.i.

b. Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'ODV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- a) al Responsabile dell'area/funzione di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della

⁵ Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito "Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

- discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- b) all'Area/Funzione che si occupa delle sanzioni disciplinari che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- c) all'Ispettorato della funzione pubblica.

Responsabilità del whistleblower

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

VIII. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

8.1 Formazione ed informativa alle parti interessate

ASTER S.r.l. promuove, sin dalla prima adozione del Modello, momenti di informazione/formazione per tutti i dipendenti e gli altri portatori di interesse che sono, pertanto, tenuti a conoscerne e osservarne il contenuto e contribuire alla attuazione di tutte le parti del modello stesso.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione gestisce, in collaborazione con l'OdV, la formazione del personale che, in linea generale, è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- **Personale direttivo e funzioni apicali (amministratori):** momenti informativi generali, momento formativo specifico; pubblicazione del Modello 231 e del Codice Etico nella bacheca informativa di ASTER S.r.l.; e-mail di aggiornamento, etc.
- **Altro personale:** momento informativo, momento formativo specifico; pubblicazione del modello e del codice etico in intranet aziendali, cartelle di scambio su server, affissione in bacheca; e-mail o comunicazioni di aggiornamento.
- **Collaboratori/Consulenti etc.:** verrà data comunicazione nella forma ritenuta più consona circa l'adozione del Modello e del Codice Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà a inserire nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D.lgs. 231/2001, richiedendo l'assunzione di impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.
- **Fornitori/Partner:** verrà data comunicazione nella forma ritenuta più consona circa l'adozione di Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole con cui i fornitori/partner si impegneranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge e a rispettare il Codice Etico nella gestione dei rapporti con ASTER S.r.l.
- **Clienti/Utenti:** potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale.

IX. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- **verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso:** tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di periodici controlli e verifiche, anche a campione, su impulso da parte dell'OdV;
- **verifica delle procedure esistenti:** periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione in base alle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, alle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti

interessati, agli eventi considerati rischiosi, alla consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Gli esiti delle verifiche vengono sottoposti all'attenzione dell'organo amministrativo e del Socio Unico Comune di Mantova al fine di evidenziare possibili manchevolezze e suggerire le eventuali azioni da intraprendere.

X. PARTI INTEGRANTI E ALLEGATI

Costituiscono **parti integranti** del modello i seguenti documenti:

- Documento “Modello Organizzativo ASTER S.r.l. – PARTI SPECIALI” (versioni in vigore)
- Schema “Mappa analisi dei rischi” (versione in vigore)
- Codice Etico (versione in vigore)
- Sistema disciplinare e sanzionatorio modello 231/2001 (versione in vigore)
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (OdV) (versione in vigore)

Allegati

- All. 1 – Organigramma aziendale generale e organigrammi di Area (versione in vigore)

QUESTA È L'ULTIMA PAGINA DEL DOCUMENTO